

## **proposte di modifica agli articoli 27, 33 e 39.**

\* \* \*

### **Art. 27 Competenze dell'Assemblea**

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a. modificazioni dello Statuto;
- b. scioglimento anticipato della Società;
- c. nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;

2. L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a. approvazione del bilancio di esercizio;
- b. nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione, nomina del Collegio sindacale e del Presidente dello stesso Collegio e, quando previsto, del revisore contabile o della società di revisione alla quale è conferito l'incarico del controllo contabile;
- c. determinazione dei compensi per gli Amministratori, per i Sindaci e, quando previsto, per il soggetto al quale è conferito l'incarico del controllo contabile della Società;
- d. responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e. approvazione dei Regolamenti che disciplinano i rapporti tra la Società ed i soci;
- f. nell'anno precedente la scadenza delle rispettive cariche sociali, nomina la Commissione Elettorale per la formazione della lista dei candidati che comporranno il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale
- g. deliberazioni sugli altri oggetti riservati all'Assemblea dalla Legge o dal presente Statuto o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione, ferma la responsabilità di questo per gli atti compiuti.

\* \* \*

### **Art. 33 Composizione del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di nove ad un massimo di venticinque Consiglieri, eletti dall'Assemblea ordinaria, previa determinazione del loro numero, fra i Soci iscritti da almeno novanta giorni tre anni, sulla base della lista dei candidati formata dalla Commissione Elettorale.

Possono essere eletti anche Amministratori non soci, ~~purché la maggioranza sia costituita da soci~~ nel numero massimo di tre membri.

Qualora siano stati emessi strumenti finanziari dotati di diritto di amministrazione, la deliberazione dell'Assemblea, che ne autorizza l'emissione, stabilisce la misura e le condizioni per l'esercizio di tali diritti. In ogni caso i possessori degli strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei Consiglieri.

\* \* \*

### **Art. 39 Composizione, Nomina e Doveri del Collegio Sindacale**

1. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due Sindaci supplenti eletti dall'Assemblea, sulla base della lista dei candidati formata dalla Commissione Elettorale, che ne nomina, contemporaneamente, il Presidente ~~ed elegge due Sindaci supplenti~~. I Sindaci supplenti non fanno parte del Collegio sindacale e non partecipano alle sue riunioni. Qualora siano stati emessi strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione, ai possessori di tali strumenti può essere consentito di eleggere un sindaco effettivo.

2. Tutti i Sindaci, effettivi e supplenti, sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

3. I Sindaci effettivi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

4. Il compenso dei Sindaci effettivi e del Presidente del collegio viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata dal mandato.

5. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prima Assemblea, che deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio; i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il collegio ovvero se viene a mancare il Presidente, il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza del Collegio è assunta, fino alla sua nomina, dal Sindaco più anziano di età.

6. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa; la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.